



Proposta n. 1436 / 2020

PUNTO 59 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/09/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1389 / DGR del 16/09/2020

OGGETTO:

Disciplina delle modalità per la costituzione, per il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini. Art. 3, comma 4 , legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disciplina delle modalità per la costituzione, per il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini. Art. 3, comma 4, legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si provvede a definire le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 4/2020.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall'art. 2 della L.R. n. 4/2020:

- a. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
- b. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- c. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- d. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 3 della L.R. n. 4/2020 disciplina le modalità di gestione della RCV prevedendo che gli interventi di ricognizione ed individuazione dei cammini, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, possono essere realizzati - nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi - dai seguenti soggetti:

- a. dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b. da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
- c. dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- d. da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).



Tali soggetti si qualificano come soggetti gestori dei cammini cui spetta il compito, - sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 3 – di garantire l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottare gli interventi atti a garantire la fruibilità dei cammini da parte delle persone con disabilità; realizzare attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.

In particolare con riferimento ai Consorzi di Gestione il comma 4 dell’articolo 3 della L.R. n. 4/2020 stabilisce che la Giunta regionale ne disciplini le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento, sulla base dei seguenti criteri generali:

1. non perseguimento di fini di lucro;
2. coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.

Ciò premesso, con la presente deliberazione si disciplinano - ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 - le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, individuando così come dettagliato nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” e in particolare l’articolo 3;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1146 dell'11 agosto 2020, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse e l’**Allegato A** quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disciplinare - ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”- le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, come indicato nell’**Allegato A**;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’attuazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

